



LE NOVITÀ

A CURA AVV. PAOLA M. FERRARI

Certificato INAIL 2026: Guida alle Nuove Procedure Telematiche

L'INAIL ha attivato un nuovo servizio telematico per l'invio dei certificati medici, razionalizzando i dati richiesti e semplificando gli adempimenti. La procedura è ora esclusivamente digitale, accessibile tramite identità digitale e gratuita per l'assicurato.

Novità e Semplificazioni Digitali

Trasmissione Esclusivamente Telematica

I medici e le strutture sanitarie devono inviare i certificati solo online tramite il portale INAIL.

Razionalizzazione dei Dati Sanitari

Alcuni campi sono diventati facoltativi (es. esiti lesioni pregresse) per velocizzare la compilazione.

Accesso con Identità Digitale

L'accesso ai servizi online è consentito esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.

Diritti e Obblighi per Medico e Lavoratore

Certificazione Gratuita per l'Assistito

I medici non possono richiedere compensi ai lavoratori; l'INAIL finanzia il servizio annualmente.

Obblighi di Comunicazione del Lavoratore

Il lavoratore deve fornire al datore il numero identificativo, la data e la prognosi del certificato.

Obbligo di Prima Assistenza

Qualunque medico presti prima assistenza è obbligato al rilascio e all'invio telematico del certificato.

Sintesi delle Responsabilità

Soggetto	Responsabilità Principale
Medico	Trasmissione telematica obbligatoria e gratuita
Lavoratore	Comunicazione tempestiva degli estremi del certificato al datore
INAIL	Trasferimento fondi (25mln €/anno) per la copertura dei costi

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L'Inail, con [la circolare n. 23 dell'11 maggio 2026](#), comunica la partenza di un nuovo servizio telematico per l'invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro e malattie professionali.

Il servizio apporta una semplificazione in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra cui la compilazione e trasmissione della certificazione medica in modalità telematica prevista dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

In particolare, sono state razionalizzate

- Le informazioni necessarie relative all'assicurato
- I dati sanitari rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.) nonché eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali (si presume invalidità permanente nella sezione dati sanitari).
- È stato previsto l'obbligo di valorizzare almeno uno dei campi destinati all'acquisizione dei recapiti di contatto dell'assicurato, al fine di agevolare eventuali comunicazioni utili all'istruttoria della pratica di infortunio. infine, sono state eliminate le tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea. per tale adempimento potrà essere utilizzata una delle tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.
- per l'accesso ai servizi *online* e per l'abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, si rinvia alle istruzioni già impartite nella circolare [Inail 14 giugno 2022, n. 25](#).

Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, [si rinvia al relativo manuale](#).



LE NOVITÀ

A CURA AVV. PAOLA M. FERRARI

Informazioni e assistenza

Per informazioni e assistenza sulla procedura di accesso e abilitazione nonché sull'utilizzo dell'applicativo è possibile rivolgersi al contact center Inail al numero **06.6001**.

Medici certificatori

L' [articolo 53 del D.P.R. 1124/1965](#) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, per brevità, "TU n. 1124/1965") come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che:

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Inail.

Il certificato di infortunio sul lavoro e di malattia professionale devono essere compilati e trasmessi esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Clicca sulla foto per raggiungere la pagina.

The screenshot shows the INAIL website interface. At the top, there is a navigation bar with the INAIL logo and the word 'ASSICURAZIONE'. Below the logo, there is a search bar with the text 'Cerca...'. A horizontal menu contains several items: 'L'assicurazione Inail', 'Datore di lavoro', 'Soggetti tutelati', 'Assicurazioni speciali', 'Fondi speciali', 'Focus', and 'Assistenza e supporto'. The main content area displays text regarding medical certification procedures. At the bottom of the page, there is a 'Servizi online' link and a blue 'Accedi' button. The footer includes a 'POTREBBE INTERESSARE' section.

L'accesso ai servizi online di Inail deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.



LE NOVITÀ

A CURA AVV. PAOLA M. FERRARI

Il lavoratore è tenuto:

- A fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato
- La data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso
- In tal modo assolve all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio e/o di comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

Il medico di medicina generale non può farsi pagare il certificato

Dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore delle novità previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento. Ai sensi dell'art. 1, commi 526, 527 e 528 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'Inail trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale la somma di euro 25 milioni per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale.

Per gli anni successivi al 2019 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

In base al nuovo sistema di pagamento, le quote da destinare rispettivamente ai fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario regionale (articolo 1, comma 527, legge n. 145/2018) e al fondo per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata (articolo 1, comma 528, legge n. 145/2018) sono determinate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il trasferimento dell'importo annuale fa venir meno l'onere dell'Istituto e degli assicurati di provvedere al pagamento della certificazione medica per i certificati emessi a far data dal 1° gennaio 2019, inclusa l'eventuale certificazione cartacea non più in linea con la normativa vigente, che andrà comunque accettata ai fini della trattazione dei relativi eventi lesivi.

A partire dalla stessa data, nessun compenso può essere più richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale che non potranno, pertanto, più essere rimborsati dall'Istituto.